

COMUNE DI TROPEA

(Provincia di Vibo Valentia)



Prot. N. 10761 dell'8.06.2021

Ordinanza Sindacale n. 9 dell'8/06/2021

Oggetto: Regolamentazione della circolazione delle biciclette e monopattini in Piazza Vittorio Veneto, Largo Ruffa e Largo Villetta Cannone, nonché le zone a traffico limitato di Corso Vittorio Emanuele, Via Indipendenza, Via Roma e Largo Duomo e della sosta sul territorio comunale.

IL SINDACO

Premesso che:

- il transito dei cicli nelle aree pedonali è di norma consentito, secondo le disposizioni del Codice della Strada, ed in tali casi i ciclisti sono tenuti a prestare la dovuta cautela evitando di generare situazioni di intralcio o pericolo per i pedoni;

Considerato che:

- le aree pedonale di Piazza Vittorio Veneto, Largo Ruffa e Largo Villetta Cannone, nonché le zone a traffico limitato di Corso Vittorio Emanuele, Via Indipendenza, Via Roma e Largo Duomo sono frequentate da un numero oltremodo significativo di pedoni in ingresso ed uscita dai locali, e costituiscono spazio di ritrovo e socialità della cittadinanza e dei turisti;
- inoltre le predette aree sono luogo di manifestazioni e di eventi collegati con l'offerta turistico / culturale;
- il transito dei ciclisti che non assumono la dovuta diligenza e prudenza in tali aree può generare situazioni di pericolo;

Riconosciuto che:

- la limitazione al transito dei cicli comporta l'obbligo per i ciclisti di scendere dal veicolo e condurre le biciclette a mano;

Visti:

- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*";
- il Regolamento di Polizia Urbana;

- lo Statuto comunale;
- gli artt. 5, 6, 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada”;
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 “*Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione*”.

ORDINA

regolamentare la circolazione dei cicli in Piazza Vittorio Veneto, Largo Ruffa e Largo Villetta Cannone, nonché le zone a traffico limitato di Corso Vittorio Emanuele, Via Indipendenza, Via Roma e Largo Duomo, secondo le seguenti disposizioni:

1. segnalare il divieto di transito cicli (sia elettrici che muscolari) nei varchi di accesso alle suddette aree;
2. sulle predette aree è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta dei cicli al di fuori delle aree e strutture all’uopo predisposte.

La presente ordinanza ha validità ed esecutività immediate.

La presente ordinanza è resa pubblica e diviene operativa con la posa in opera della prescritta segnaletica stradale.

All’atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l’ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell’art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Calabria, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell’art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all’Albo pretorio, avviso pubblico da affiggere su territorio comunale e pubblicizzazione sul sito internet dell’ente, comunicata alla Prefettura di Vibo Valentia, alla Questura di Vibo Valentia, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia, al Comando Stazione Carabinieri di Tropea, al Posto Fisso di Tropea della Polizia, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Tropea, all’Ufficio Locale Marittimo di Tropea, al Comando di Polizia Municipale di Tropea.

A norma dell’art. 8 della L. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale, Dott. Domenico Papalia.

Il Sindaco della Città di Tropea

Avv. Giovanni Macri

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993